



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BARI SEZ.STACCATA DI TARANTO

SEZIONE 28

riunita con l'intervento dei Signori

<input type="checkbox"/>	DI PAOLA	DR ONOFRIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GRANDE	FELICE	Relatore
<input type="checkbox"/>	CAVALLONE	LUCIANO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4008/2011
depositato il 08/11/2011

- avverso la sentenza n. 620/2010 Sez.5 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
TARANTO
contro:

difeso da:

DOTT VITO MONTANARO E LUCA VINCIGUERRA
CORSO UMBERTO 150 74100 TARANTO

contro:

difeso da:

DOTT VITO MONTANARO E LUCA VINCIGUERRA
CORSO UMBERTO 150 74100 TARANTO

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

Atti impugnati:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° PROT.8568/08 SUCCESSIONI 1999

SEZIONE

N° 28

REG.GENERALE

N° 4008/2011

UDIENZA DEL

30/10/2015 ore 09:00

N°
2041/16

PRONUNCIATA IL:


30/10/15

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

05/09/16

Il Segretario

Il Segretario
Michela Lajarulo



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'agenzia delle entrate appella la sentenza n. 620/05/2010 con la quale la CTP di Taranto accoglieva il ricorso proposto dalla sig.ra [REDACTED] ed altri avverso il provvedimento di diniego dell'istanza di rimborso delle maggiori imposte di successione pagate in autotassazione e riconosciute spettanti dallo stesso ufficio.

Con il ricorso si contesta il provvedimento di diniego del rimborso perché ingiustificato ed erroneo poiché il credito di € 2.969,63 richiesto è stato riconosciuto "pagato non dovuto" dallo stesso ufficio finanziario con la nota prot. 397/gen/succ. del 24/09/2002.

L'agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate il 13/05/2008 per affermare la legittimità del provvedimento poiché la richiesta di rimborso è tardiva visto che nel caso in esame è applicabile il disposto dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/92.

Il giudice di prime cure accoglie il ricorso, annulla l'atto di diniego del rimborso, conferma il diritto del ricorrente ad ottenere il rimborso e dispone che l'agenzia delle entrate esegua il rimborso della somma di € 2.969,63 per le imposte versate in eccedenza con gli interessi legali dal giorno della domanda sul presupposto che *"trattasi di somme non solo irregolarmente percepite da parte dell'ufficio, ma per le quali già dall'origine era inesistente il legittimo presupposto per il pagamento"*.

L'agenzia delle entrate propone appello alla sentenza di primo grado, con atto notificato il 20/10/2011 per eccepire:

- 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.lgs. n. 346/90 che dispone la decadenza della richiesta entro tre anni dal pagamento;
- 2) mancanza del presupposto per procedere al rimborso per violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 6, del d.lgs. n. 504/92.

Conclude con la richiesta di accogliere l'appello principale, dichiarare la nullità della sentenza n. 620/5/10 con vittoria delle spese di giustizia.

Gli appellati [REDACTED] e [REDACTED] propongono controdeduzioni all'appello principale per eccepire l'inammissibilità dell'appello principale per violazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 546/92. Nel merito chiedono di rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza impugnata con

19

vittoria delle spese di giustizia da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Motivi della decisione

La controversia in esame è relativa all'istanza di rimborso, dell'imposta sostitutiva pagata a titolo di INVIM in seguito a denuncia di successione, presentata all'agenzia delle entrate di Taranto il 14/02/2008.

In data 21/02/2008 l'agenzia delle entrate relativamente alla richiesta di rimborso disponeva il provvedimento di diniego del rimborso richiesto adducendo che la richiesta stessa era stata presentata oltre il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 42 del T.T. n. 346/1990.

Il giudice di prime cure ha deciso l'accoglimento del ricorso poiché *"nulla rilevano infatti i termini indicati dall'agenzia"*. A tal proposito l'agenzia appellante sostiene che nella controversia in esame è applicabile l'art. 42 del d.lgs. n. 346/1990 che dispone *"il rimborso ... deve essere richiesto a pena di decadenza entro tre anni dal giorno del pagamento"* che nel caso in esame risale al 6/11/1998 ben oltre il termine di prescrizione triennale.

La commissione ritiene che l'appello principale non può essere accolto poiché la fattispecie in esame non rientra in nessuna delle ipotesi contemplate nell'art. 42 invocato dall'agenzia appellante.

Infatti nel caso in esame, come sostiene la stessa agenzia con l'appello, alla morte del sig. [REDACTED], avvenuta il 4/01/1999, lascia in eredità un compendio immobiliare ricevuto esso stesso in successione alla morte della madre avvenuta il 12/09/1998.

Sostiene pertanto l'ufficio che *"gli eredi pagano erroneamente l'INVIM e l'ufficio riconosce che nella fattispecie l'INVIM non era dovuta in quanto il titolo di provenienza della successione di [REDACTED] era posteriore al 1992"* conclude l'agenzia delle entrate sostenendo che *"evidente, pertanto, il clamoroso errore dei contribuenti e del collegio che hanno ritenuto valido un presupposto inesistente"*.



Nel caso in esame risulta evidente che il pagamento dell'imposta INVIM è dovuto ad un mero errore di interpretazione della norma che ha comportato il pagamento di una imposta non dovuta.

In questo caso non può non applicarsi la prescrizione ordinaria prevista dall'art. 2946 del c.c. in considerazione anche del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Infine deve anche rilevarsi che l'ufficio nel caso in esame, con il provvedimento di diniego del rimborso dopo il riconoscimento dell'erroneo versamento dell'imposta da parte dei ricorrenti, ha violato il disposto dell'art. 10 dello Statuto del contribuente che prevede: *"i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede"*.

Pertanto la commissione a conferma della sentenza impugnata rigetta l'appello e dichiara legittimo il rimborso della somma richiesta di € 2.969,63 oltre interessi al saggio legale dalla data di richiesta del rimborso.


Le spese seguono la soccombenza che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La commissione conferma la sentenza impugnata, rigetta l'appello e condanna l'agenzia delle entrate al pagamento della spese di giustizia, a favore degli appellati da distrarsi ai difensori dott. Vito Montanato e Luca Vinciguerra dichiaratisi antistatari, che si liquidano in complessive € 500,00 oltre oneri di legge.

Preso atto che il Presidente Avv. Onofrio Di Paola è stato sospeso dall'incarico di giudice tributario, con delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 626/2016 del 15/03/2016, considerato che non può sottoscrivere la presente sentenza, ai sensi dell'art. 132 comma 3 c.p.c., provvede alla sottoscrizione il componente anziano del collegio Dott. Felice Grande.

Il Relatore / Estensore
Dott. Felice Grande



Il Componente / Anziano
Dott. Felice Grande

